



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6350

Seduta del 09/05/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMPENSORI SCIISTICI A RILEVANZA LOCALE PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA, DELLE PISTE DA SCI E DEGLI IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale

Pier Attilio Superti

Il Direttore Generale

Alessandro Nardo

Il Direttore di Funzione Specialistica

Simone Rasetti

L'atto si compone di 14 pagine
di cui 5 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con D.C.R. 10/07/2018, n. XI/64;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato con D.G.R. n. XI/4934 del 29/06/2021 che, in particolare, conferma come prioritaria la definizione di strategie integrate multisettoriali volte rilanciare i settori del turismo, della cultura e dello sport come rilevanti asset di sviluppo, valorizzando gli effetti e le ricadute positive che iniziative o eventi, da quelli internazionali come le Olimpiadi Invernali 2026 a quelli di carattere più locale, possono portare come valore aggiunto ai diversi territori;
- la proposta di nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – NADEFR 2021, approvata con D.G.R. n. XI/5439 del 29/10/2021;
- la risoluzione n. 51, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio n. XI/2064 del 24/11/2021;

VISTA la L.R. 1/10/2014, n. 26 *“Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”*, ed in particolare l’articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la *“promozione dell’attrattività dei territori montani, dell’escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita”*;

VISTO il decreto-legge 22/03/2021, n. 41 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”*, coordinato con la legge di conversione 21/05/2021, n. 69, che all’art. 2 ha istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici, le cui risorse sono ripartite secondo le seguenti modalità:

- a) 430 MEuro in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, erogati con DM Turismo, di concerto con il MEF; il contributo è stabilito nella misura del 70% dell’importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019, ridotta al 70% per l’incidenza dei costi fissi sostenuti;
- b) 40 MEuro in favore dei maestri di sci e scuole di sci, erogati attraverso le Regioni e Province Autonome;
- c) 230 MEuro (incrementato di 100 MEuro dal D.L. n. 73/2021) in favore delle imprese turistiche, localizzate nei comuni ubicati all’interno di comprensori



Regione Lombardia
LA GIUNTA

sciistici, erogati attraverso le Regioni e le Province Autonome;

VISTO il successivo decreto-legge 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23/07/2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, ed in particolare l'articolo 3 *“Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana”*, comma 2-bis ove stabilisce che *“Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22/03/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/05/2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*;

PRESO ATTO che Regione Lombardia con la D.g.r. n. XI/4899 del 21/06/2021 *“Definizione dei comprensori sciistici e dei comuni al loro interno ubicati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 “misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici” di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”*, aggiornata dalla successiva D.g.r. n. XI/5346 del 11/10/2021, ha definito i comprensori sciistici ed i Comuni all'interno di essi ubicati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 (Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici) del D.L. 22/03/2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21/05/2021, n. 69;

VISTO il decreto n. 5964 del 04/05/2022 relativo all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2021, di cui all'art. 13 della l.r. 26/2014 *“Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna”*;

VISTA la D.g.r. n. XI/1767 del 17/06/2019 *“Bando neve programmata H48: potenziamento ed efficientamento della capacità di innevamento e*



Regione Lombardia
LA GIUNTA

apprestamento delle piste da sci lombarde - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi in conto capitale";

VISTO l'Avviso pubblico del Ministero del Turismo Prot. 545/SG in data 30/09/2021, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto interministeriale 26/08/2021, prot. 1625, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 27/09/2021, n. 869 "Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici";

CONSIDERATO che il Ministero del Turismo - Direzione Generale per la programmazione e le politiche per il turismo, con Decreto prot. 0003491/21 del 16/12/2021, sulla base della ripartizione delle risorse alle Regioni e PPA di Trento e Bolzano, pari a 30.000.000,00, calcolata ai sensi dell'art. 2 del D.M. 31 agosto 2021 n. 1547, ha disposto la liquidazione ad impegno contemporaneo della somma di 3.127.096,00 con imputazione al capitolo 4211 pg. 3, dello stato di previsione di spesa del Ministero del Turismo - EF 2021 - in favore della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), per le finalità dettate dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69 e dal Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 3, comma 2 bis convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

VISTA la Decisione della Commissione Europea N. 476/2004 - Italia "Impianti a fune Prada – Costabella" ed in particolare:

- il punto 5, che dà atto della Decisione N676/2002 che ha stabilito che sono considerati impianti di interesse locale gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di tre impianti e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km, oppure in stazioni di sport invernali che presentano le seguenti caratteristiche: (a) il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e (b) il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2000";
- il punto 6, che dà atto che in quel caso la Commissione ha concluso che il sostegno finanziario accordato agli impianti che soddisfano tali criteri attualmente non costituisce aiuto di Stato ai sensi del trattato CE;

RITENUTO che i contributi non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RILEVATO inoltre che i contributi non saranno concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

VISTE le D.G.R. n. 5500 del 02/08/2016, n. 6000 del 19/12/2016 e n. 6642 del 29/05/2017 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto", primo, secondo e terzo provvedimento;

VISTO il Decreto n. 7754 del 30/05/2019 "Semplificazione dei bandi: aggiornamenti strumenti a supporto";

VISTI:

- il Decreto-Legge 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-Legge 02/12/2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 29/01/2021, n. 6, riguardante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18/12/2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", le cui disposizioni sono state efficaci fino alla data del 15/01/2021, che prevede all'art. 1 comma 10 lettera oo) la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, e che possono essere aperti anche agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- il D.P.C.M. 03/12/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 14/01/2021, che ha stabilito la chiusura gli impianti nei comprensori sciistici per gli atleti amatoriali fino al 15/02/2021, subordinando l'apertura degli stessi all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

- l'Ordinanza n. 699 del 10/02/2021 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ha disposto, in particolare, che a decorrere dal 15/02/2021 e fino al 31/03/2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all'articolo 2 o 3 del DPCM 14/01/2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14/02/2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha stabilito, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14/01/2021, il differimento del termine del 15/02/2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, al 05/03/2021;
- il DPCM 02/03/2021, le cui disposizioni sono efficaci fino al 06/04/2021, che stabilisce all'art.19 (Impianti nei comprensori sciistici) che "Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci";
- il Decreto-Legge 13/03/2021, n. 30 "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (istituzione della zona rossa in Lombardia)";

CONSIDERATO che:

- gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentano un importante fattore di competitività economica ed elemento turistico di traino, soprattutto nel periodo invernale, ed una rilevante fonte di occupazione per i comprensori montani lombardi;
- le società di gestione degli impianti di risalita, pur in presenza di misure limitative assunte per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Covid-19 di apertura degli impianti nei comprensori sciistici al pubblico, hanno comunque dovuto sostenere investimenti non derogabili per la sicurezza degli impianti o delle piste da sci funzionali a mantenere in funzione gli impianti e le piste da sci in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato;

VISTI i criteri per l'assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla realizzazione di interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, riportati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO di stabilire, nei limiti delle attuali risorse disponibili, che la dotazione finanziaria complessiva della misura a sostegno di interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato ammonti a 3.127.096,00, la cui copertura è data per contributi a fondo perduto sul capitolo 15234 "contributi statali in capitale per interventi dei comprensori e delle aree sciistiche a carattere locale - imprese" del Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA la Legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

VISTO l'art. 8 della L.R. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RITENUTO pertanto:

- di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla realizzazione di interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, riportati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Presidenza - U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- di demandare al Dirigente competente l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché la pubblicazione sul sito istituzionale regionale;

STABILITO che, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, dovrà essere emanato il bando attuativo della presente misura, nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla D.G.R. 5500 del 02/08/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto";

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

VISTA la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla realizzazione di interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e



Regione Lombardia
LA GIUNTA

degli impianti di innevamento programmato, riportati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di stabilire che tali contributi sono destinati a comprensori sciistici a rilevanza locale pertanto non rilevanti ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE;
3. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura a sostegno di interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato ammonti a 3.127.096,00, la cui copertura è data per contributi a fondo perduto sul capitolo 15234 "contributi statali in capitale per interventi dei comprensori e delle aree sciistiche a carattere locale - imprese" del Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Presidenza - U.O. Sport e Grandi Eventi Sportivi si provvederà, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, all'approvazione del bando, nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla D.G.R. 5500 del 02/08/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto";
5. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

TITOLO	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMPENSORI SCIISTICI LOMBARDI A RILEVANZA LOCALE PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA, DELLE PISTE DA SCI E DEGLI IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO
FINALITÀ	Fornire sostegno ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale interessate dalle misure restrittive per la tutela della salute in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso l'erogazione di contributi per il sostegno degli interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato.
R.A. DEL PRS DI LGS.	108. Econ.6.1 Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi.
SOGGETTI BENEFICIARI	Soggetti pubblici o privati che, alla data della presentazione della domanda di contributo, siano proprietari e/o gestori di impianti di risalita e di piste da sci presenti sul territorio lombardo.
SOGGETTI DESTINATARI	---
SOGGETTO GESTORE	---
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 3.127.096 per contributi a fondo perduto a valere sul Capitolo 15234 "contributi statali in capitale per interventi dei comprensori e delle aree sciistiche a carattere locale - imprese" del Bilancio 2022; tali risorse verranno imputate, sulla base del cronoprogramma di spesa, sugli anni di effettiva esigibilità.
FONTI DI FINANZIAMENTO	Risorse nazionali trasferite a Regione Lombardia in attuazione dell'art. 3, comma 2-bis del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo in conto capitale a fondo perduto, fino al 100% dell'importo ammissibile.
REGIME DI AIUTO DI STATO	I contributi non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono considerati ammissibili gli interventi: a) non ancora iniziati al momento della presentazione della domanda; b) realizzati a partire dal 1 gennaio 2021, relativi ad interventi non derogabili per la sicurezza degli impianti o delle piste da

	<p>sci, sostenuti dai soggetti gestori per mantenere in funzione gli impianti o le piste da sci.</p> <p>Gli interventi devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-ambientali vigenti; • connessi a impianti di risalita/piste la cui fruizione è generalizzata, ossia deve essere garantito l'utilizzo dell'impianto da parte di tutti i cittadini indistintamente previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo; • relativi ad impianti o piste da sci inseriti nell'Osservatorio Regionale degli Sport di Montagna o nell'Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, di cui all'art. 13 della l.r. 26/2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna"; sono inoltre considerati ammissibili gli interventi che pur non essendo inseriti nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2021, risultino aver avviato il procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'Elenco Regionale. <p>Sono escluse dal contributo le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.</p> <p>Ambito territoriale: stazioni/compressori sciistici lombardi a rilevanza locale, come definiti dalla Commissione europea e cioè che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stazioni di sport invernali con meno di tre impianti e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km; • stazioni di sport invernali che presentano le seguenti caratteristiche: (a) il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e (b) il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2000. <p>Nel caso di nuovi interventi, i lavori devono essere conclusi entro e non oltre il 30 novembre 2023.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Sono considerati ammissibili le spese per lavori, opere civili ed impiantistiche, acquisto ed installazione di impianti, macchinari, attrezzature e altre spese accessorie relativi a interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innovazione tecnologica; • ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, piste da sci ed impianti di innevamento programmato. <p>L'IVA è ammissibile solo nei casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e non sia in</p>

	alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Bando valutativo - Presentazione delle domande su piattaforma informatica (Bandi On Line).
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Ogni soggetto gestore può presentare una sola domanda. I termini per la presentazione delle domande e delle rendicontazioni verranno declinati puntualmente nel bando.</p> <p>Le domande di contributo presentate saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali secondo le seguenti modalità:</p> <p>1) istruttoria formale, finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> o modalità e termini di presentazione della domanda; o sussistenza dei requisiti soggettivi riferiti alla qualifica di soggetto beneficiario; o fruizione generalizzata dell'impianto, ossia la garanzia dell'utilizzo dell'impianto e delle piste da sci da parte di tutti i cittadini indistintamente previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo; <p>2) istruttoria tecnico-economica, finalizzata a verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la tipologia degli impianti del gestore ed il coefficiente di impresa; b. la media dei ricavi di sola biglietteria negli anni 2017-2019, come risultanti dai bilanci di esercizio depositato; c. calcolo del contributo regionale massimo erogabile che sarà determinato, per ogni singola richiesta, come di seguito specificato. Il totale del budget a disposizione del bando sarà suddiviso tra tutte le domande ammissibili secondo gli importi di seguito riportati: <ul style="list-style-type: none"> i. € 1.000.000,00 da distribuire equamente tra tutte le domande ammissibili; ii. € 500.0000,00 da distribuire in misura proporzionale tra tutte le domande ammissibili in base al coefficiente di impresa (come di seguito specificato); iii. € 1.627.096,00 da distribuire tra tutte le domande ammissibili in misura proporzionale alla media dei ricavi di sola biglietteria negli anni 2017-2019. <p>Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili, saranno redistribuite in misura proporzionale a tutte le domande ammissibili, fino ad esaurimento delle stesse.</p> <p>Il "coefficiente impresa" viene quantificato in funzione della tipologia e del numero di impianti di risalita posseduti e/o gestiti da parte del soggetto richiedente che abbiano</p>

ottenuto concessione da parte di un ente territoriale lombardo, e si calcola sommando il valore determinato nella tabella sottostante per ciascuna tipologia di impianto.

Tipologia impianto di risalita posseduti e/o gestiti	Valore/cad (€)
Funivie, Cabinovie, Funicolari	80.000
Seggiovie ad ammorsamento automatico	70.000
Seggiovie ad attacco fisso	60.000
Sciovie	40.000
Tappeti	10.000

Ad esempio, il "coefficiente" del gestore/proprietario di una funivia e di una sciovia sarà pari a € 80.000 + € 40.000 = € 120.000; il "coefficiente" del gestore/proprietario di due funivie sarà pari a € 80.000 + € 80.000 = € 160.000.

- 3) accettazione del contributo da parte del soggetto beneficiario, con indicazione del cronoprogramma di spesa;
- 4) Istruttoria sulla rendicontazione, finalizzata a verificare:
 - o regolarità e completezza della documentazione tecnica presentata;
 - o ammissibilità degli interventi e delle spese dichiarate.

Termini del procedimento:

- Entro Giugno 2022 – Decreto Approvazione Bando;
- Dal 1 luglio al 15 luglio – Deposito delle domande di contributo;
- Entro 31 luglio 2022 – Approvazione da parte di Regione Lombardia delle risultanze delle istruttorie, con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi;
- Entro 15 settembre 2022 – A seguito di accettazione del contributo, assunzione dell'impegno di spesa.

**MODALITÀ DI
EROGAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE**

A seguito della conclusione della attività istruttoria sulla rendicontazione:

- erogazione della 1° quota, pari al 50% del contributo: entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione attestante gli interventi realizzati e comunque con uno stato di avanzamento contabile dei lavori pari almeno al 50% delle spese ammesse a contributo, da trasmettere a Regione Lombardia attraverso l'applicativo Bandi Online entro e non oltre il 30 giugno 2023;

	<ul style="list-style-type: none">- erogazione della 2° quota, pari al restante 50% del contributo: entro 30 giorni dalla trasmissione della rendicontazione finale delle opere realizzate e delle spese sostenute, da trasmettere a Regione Lombardia attraverso l'applicativo Bandi Online entro e non oltre il 30 novembre 2023. <p>Sarà possibile, nel caso di interventi già realizzati, rendicontare nel 2022 l'intera spesa sostenuta e richiedere l'erogazione del contributo complessivo assegnato.</p>
--	--